

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 734-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE AGNELLI Arduino)

Comunicata alla Presidenza l'8 febbraio 1993

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Concessione di un contributo a favore del Servizio sociale  
internazionale

presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro di grazia e giustizia  
col Ministro del bilancio e della programmazione economica  
e col Ministro del tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1992

---

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
Disegno di legge .....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il Servizio sociale internazionale è un organismo professionale costituitosi a Ginevra nel 1924 che interviene attraverso personale qualificato in 117 paesi - senza preclusioni di natura politica, confessionale o di cittadinanza - a favore di persone che presentino problemi sociali la cui soluzione richiede un'azione coordinata in più paesi. Ha in particolare finalità statutarie di assistenza a favore di emigranti, immigrati e rifugiati.

La Sezione italiana del Servizio sociale internazionale, sorta nel 1932, è stata eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 20 aprile 1973. L'attività di tale ente si esplica in collaborazione con gli organismi ministeriali e locali interessati; è sottoposta alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, al quale annualmente invia copia del bilancio e un rapporto sull'attività svolta.

In aggiunta ai molteplici interventi già svolti a favore di stranieri, italiani ed apolidi, la Sezione italiana del Servizio sociale internazionale è stata autorizzata - in conformità a quanto disposto dall'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184 - a svolgere pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri. Di essa si avvale inoltre l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, nell'ambito di programmi assistenziali a favore dei rifugiati presenti sul territorio italiano.

Dal 1991 la Sezione italiana ha costituito una delegazione del Servizio sociale internazionale per l'Albania ed opera con un ufficio a Tirana, soprattutto per i problemi conseguenti all'emigrazione di cittadini albanesi e per i problemi dei minori albanesi abbandonati oppure espatriati all'estero senza accompagnamento.

Il presente disegno di legge, presentato dal Governo al Senato il 3 novembre 1992, recava un contributo di lire 1.500 milioni per l'anno 1992 a favore della Sezione italiana del Servizio sociale internazionale. Stante l'impossibilità di approvare il disegno di legge nei due rami del Parlamento entro la fine dell'esercizio finanziario, la Commissione bilancio ha condizionato il proprio parere favorevole allo slittamento del contributo nel 1993. Tale condizione è stata accolta dalla Commissione, che ha conseguentemente modificato l'articolo 5, anche in considerazione del fatto che l'accantonamento in fondo globale, previsto nel bilancio 1992, non sarebbe stato comunque utilizzabile nell'anno successivo.

Nel conferire al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole, la Commissione ha auspicato una rapida approvazione del disegno di legge, in considerazione dell'interesse generale a favorire la prosecuzione dell'attività del Servizio sociale internazionale.

AGNELLI Arduino, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SAPORITO)

17 dicembre 1992

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CREUSO)

17 dicembre 1992

La Commissione, esaminato il disegno di legge, dichiara il proprio nulla osta a condizione - ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento - che l'onere e la copertura siano riferiti al 1993, ovviamente senza il riferimento al singolo accantonamento data la nuova struttura dei fondi globali.

**DISEGNO DI LEGGE**  
D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo di lire 1.500 milioni per l'anno 1992 a favore dell'associazione «Servizio sociale internazionale - Sezione italiana», con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente.

Art. 2.

1. Alla concessione del contributo di cui all'articolo 1 provvede il Ministro degli affari esteri previa presentazione del conto consuntivo dell'Ente, approvato in conformità delle nuove direttive statutarie, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente.

2. Il Ministro degli affari esteri trasmette annualmente al Parlamento il conto consuntivo e la relazione illustrativa dell'attività dell'Ente.

Art. 3.

1. Il Ministro degli affari esteri sospende, con proprio decreto motivato, l'erogazione del finanziamento in caso di inattività dell'Ente, di comprovata destinazione dei contributi a fini non istituzionali o di gravi irregolarità nella gestione degli stessi, dandone comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

2. Ove, nel termine fissato nel decreto di cui al comma 1, le cause che hanno dato luogo alla sospensione non siano rimosse, il Ministro degli affari esteri dispone, con proprio decreto motivato, la cessazione del finanziamento.

**DISEGNO DI LEGGE**  
TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo di lire 1.500 milioni per l'anno **1993** a favore dell'associazione «Servizio sociale internazionale - Sezione italiana», con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente.

Art. 2.

*Identico.*

Art. 3.

*Identico.*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

Art. 4.

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 1, le competenti Amministrazioni dello Stato, le regioni e gli altri enti pubblici possono affidare al «Servizio sociale internazionale - Sezione italiana» lo svolgimento di programmi specifici o di attività rivolte a particolari categorie di assistiti, da regularsi mediante convenzioni disciplinanti anche i relativi controlli.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.500 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 4.

*Identico.*

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.500 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «**Ministero degli affari esteri**».

2. *Identico.*

Art. 6.

*Identico.*